



COMUNE DI RITTANA

C.A.P. 12010 Provincia di CUNEO Piazza Galimberti n.7
C.F. 80001890047 P.I. 00508930047
Tel. 0171/72991 - E.MAIL: rittana@vallestura.cn.it - Fax 0171/72991

DECRETO DEL SINDACO N.38 del 28/12/2016

OGGETTO:

ARTICOLO 5, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
Con l'intervento e l'opera del Signor Tassone Dott. Enrico, Segretario.

IL SINDACO

Premesso che,
l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
– conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuiti esclusivamente al sottoscritto, come peraltro indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 2379 del 16/02/2012;

Premesso che, a partire dal 1998, l'ordinamento ha cercato di razionalizzare, semplificare e sveltire le pratiche amministrative degli imprenditori e dei professionisti presso gli uffici comunali, tramite l'istituzione di Sportelli Unici informatizzati e l'utilizzo da parte dei medesimi, ove necessario, degli istituti giuridici dell'acquisizione d'ufficio della documentazione tecnico- amministrativa e della conferenza dei servizi. In particolare:

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, come successivamente modificato ed integrato, in particolare: dall'articolo 2127, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; dall'articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; nonché dall'articolo 13, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, così dispone:

Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

1-bis Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;

h) ...omissis...;

i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.

4. ...abrogato...

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rilevato dunque che risulta necessario ed opportuno:

Per quanto riguarda lo Sportello Unico per l'Edilizia:

A) Ai sensi dei sopra riportati commi da 1 a 4-bis dell'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i., istituire formalmente, nell'ambito dell'organizzazione comunale, il Servizio Sportello Unico per l'Edilizia;

B) Disciplinare la transizione all'utilizzo della modalità esclusivamente telematica di accettazione e scambio della documentazione con i professionisti privati nonché con le altre pubbliche amministrazioni di volta in volta eventualmente partecipanti ai diversi procedimenti amministrativi, di competenza dell'Ufficio di cui sopra.

Considerato, rispetto all'incombente di cui alla precedente lettera A), che:

- Nell'organigramma del Comune di Rittana è già attualmente previsto il Servizio "Edilizia Privata".
- Il Responsabile del Servizio propone che venga formalmente individuato, come Sportello Unico dell'Edilizia, il suddetto servizio, che già di fatto e di diritto svolge le incombenze elencate nel sopraccitato articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, accorpando nel medesimo anche le risorse formalmente assegnate;

Considerato altresì, rispetto all'incombente di cui alla precedente lettera B), che:

- il D.lgs. 30/12/2010 n. 235 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009 n. 69" ha previsto in particolare che:
 - *La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.*
 - *Per le comunicazioni di cui all'articolo 48 comma 1 con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.*
 - *Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.*
 - *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione (nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto);*
 - *Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici (ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni) da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.*
 - *Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione (attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.*
 - *La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12 comma 1 avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. In attuazione del comma precedente, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.*
 - *I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*
- Il D.P.C.M. 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni” dispone in particolare che:

A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale.

Il D.lgs. 26/08/2016 n. 179 “modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale” entrato in vigore 14 settembre 2016 prevede tra i punti principali la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il domicilio e l'identità digitali ed il “digital first” per arrivare all'obiettivo finale, inizialmente previsto già per il 12 agosto scorso e adesso fino al 12 dicembre 2016, ovvero quello di portare tutte le P.A. a produrre atti e documenti solo in formato elettronico, abolendo totalmente il cartaceo e vengono introdotte alcune nuove definizioni quali:

- **Domicilio digitale:** viene definito come l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, che consente di provare la ricezione. E' inoltre riconosciuta ai cittadini la possibilità di indicare al Comune di residenza un domicilio digitale come canale esclusivo di comunicazione con l'amministrazione.
- **Documento informatico:** viene definito come l'atto sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che lo rendono efficace ai fini probatori come previsto dall'articolo 2702 del Codice Civile.
- **Moneta elettronica:** viene individuato come il principale strumento di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono tenute ad accettare i pagamenti corrispondenti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Viene data la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.
- **Conservazione:** viene stabilito che non è più obbligo del cittadino conservare il documento informatico, in quanto conservato per legge dalle amministrazioni. Il cittadino può richiederne l'accesso.

Preso atto;

- che l'Unione Montana Valle Stura si è fatta carico dell'acquisto del software, della predisposizione e della attivazione del portale GisMasterWeb SUE a favore dei comuni aderenti all'iniziativa, così come trattato e condiviso nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci in data 04.07.2016 e che in data 21/11/2016, presso l'Unione Montana, è stata illustrata ai tecnici comunali, la nuova procedura telematica e le relative funzioni ad essa collegate;

- che a decorrere dal 01.01.2017 il nuovo portale per lo Sportello Unico per l'Edilizia sarà attivato e sarà presente sul sito web del Comune di Rittana.

Vista la Legge 04/04/2012 n. 35 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

Preso altresì atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

D E C R E T A

1. Di stabilire che le funzioni di Sportello Unico per l'Edilizia, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, citato in premessa, nell'organizzazione del Comune di Rittana sono svolte dall'apposito Servizio tecnico "Edilizia privata".
2. Di attribuire tali funzioni all'Ufficio tecnico "Edilizia privata" dell'Organigramma Comunale, che con decorrenza dal 1° gennaio 2017 assume la denominazione di "Sportello Unico per l'Edilizia" (S.U.E.)
3. Di stabilire, in attuazione delle specifiche normative di settore, che tutte le procedure di competenza dello Sportello Unico Edilizia, ivi comprese le istanze, domande, richieste, SCIA, DIA, permesso di costruire, comunicazioni, ed ogni altra procedura autorizzatoria o comunicativa siano gestite esclusivamente in modalità telematica salvo la presentazione, (per le pratiche soggette ad autorizzazione) di n. 1 copia cartacea degli elaborati necessari all'istruttoria e all'espressione dei pareri da acquisire in sede di commissione edilizia comunale e di Commissione Locale per il Paesaggio, per quanto di competenza
4. Di fissare pertanto al 1/1/2017 tale modalità applicativa telematica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 22/07/2011 in ordine all'irricevibilità della documentazione cartacea.
5. Di demandare al Responsabile della Ripartizione Urbanistica, ove necessaria, la definizione ed aggiornamento delle specifiche disposizioni ed istruzioni operative del SUE, nel pieno rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, compresi gli incombenti di pubblicazione sul sito web comunale di cui al D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.
6. Di trasmettere copia della deliberazione:
 - alla Ripartizione Urbanistica;
 - al Responsabile per la Trasparenza comunale;

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

| | |
|--|---|
| <p>Il Sindaco Firmato Digitalmente Walter Prof. CESANA</p> <hr/> | <p>Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente Tassone Dott. Enrico</p> <hr/> |
|--|---|